

STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini
ASSISTENTE

Forlì, 22 gennaio 2009

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

AREA: DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI

CIRCOLARE N. 4/2009

Oggetto: Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza - Art. 1 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 .

1. Premessa.

Il D.L. n. 185 approvato il 28 novembre 2008 (e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008) contiene una serie di misure che favoriscono le imprese e le famiglie, con le quali il Governo intende fronteggiare l'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

In particolare l'art. 1 del D. L. n. 185/2008 prevede l'attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, a favore dei soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Il comma 6 del medesimo articolo, nel prevedere le modalità di erogazione del bonus, ha demandato ad un successivo provvedimento dell'agenzia delle entrate di stabilire le caratteristiche del modello che tali soggetti devono utilizzare per richiedere il beneficio spettante.

STUDIO ANTONELLI

Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 5 dicembre 2008 che ha approvato i modelli per la richiesta del bonus straordinario e le relative istruzioni, in allegato alla circolare.

Tutto ciò premesso ed al fine di effettuare un primo approfondimento utile sulla fattispecie di cui in oggetto, si riepilogano nel seguito i nostri principali commenti sulla normativa e sugli obblighi ad essa connessi.

2. Soggetti beneficiari e misura del beneficio.

I soggetti beneficiari del presente beneficio sono le persone fisiche, non titolari di partita iva, residenti in Italia, componenti di un nucleo familiare nel quale concorrono nel corso del 2008 esclusivamente i redditi che appartengono ad una o più delle seguenti categorie:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 50 c. 1 lettera a); c bis); d); i); ed l) limitatamente agli assegni periodici di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del Tuir;
- redditi di pensione;
- redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lettere i) ed l), limitatamente alle attività di lavoro autonomo occasionale, se percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico;
- redditi fondiari per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00 in coacervo con i redditi sopra indicati.

Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali portatori di handicap, e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o in alternativa, a scelta del beneficiario, al periodo d'imposta 2008.

Al fine di consentire una veloce attribuzione del beneficio sono adottati i dati fiscali, sia con riferimento alla composizione della famiglia che con riferimento alla misura del reddito. Pertanto, ai fini del presente decreto:

- per nucleo familiare si intende pertanto il soggetto che richiede il beneficio, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, i figli e gli altri familiari a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR, alle condizioni ivi previste.
- il reddito complessivo familiare va assunto tenendo conto del reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare come sopra definito. Sono esclusi dal computo del reddito complessivo, e pertanto non entrano nel computo del reddito complessivo familiare di cui si discute, i redditi soggetti a tassazione separata, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed i redditi soggetti a imposta sostitutiva.

Così ad esempio, salvo diversa indicazione dell'Agenzia delle entrate si deve ritenere che, nel caso di famiglia composta da padre, madre, figlio a carico e nonna titolare di un reddito di pensione superiore ad euro 2.840,51, ai fini dell'identificazione della c.d. "famiglia fiscale" si dovrà considerare il padre, la madre anche se non è fiscalmente a carico del marito ed il figlio minorenni. Con il nucleo familiare così definito il reddito complessivo familiare sarà determinato sommando quello dichiarato dal padre a quello della madre. La nonna, non fiscalmente a carico, non può essere ricompresa nel nucleo familiare ai fini dell'attribuzione del beneficio ma, sempreché che ricorrano le condizioni, potrà richiedere il bonus in qualità di unico componente di un diverso nucleo familiare e in quanto titolare di reddito di pensione.

STUDIO ANTONELLI

Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi inclusa la c.d. “carta acquisti”.

Si riportano di seguito le misure del beneficio spettante in funzione del livello di reddito complessivo familiare, ricordando che in caso di nucleo familiare composto da un solo componente, il beneficio compete esclusivamente qualora il reddito derivi da pensione.

n ° componenti nucleo familiare 2007/2008	reddito complessivo familiare 2007/2008	beneficio straordinario
1 componente (<i>tit. di reddito di pensione</i>)	< o = 15.000	euro 200,00
2 componenti	< o = 17.000	euro 300,00
3 componenti	< o = 17.000	euro 450,00
4 componenti	< o = 20.000	euro 500,00
5 componenti	< o = 20.000	euro 600,00
oltre 5 componenti	< o = 22.000	euro 1.000,00
un portatore di handicap (ai sensi dell'art. 3 Legge 5/2/1992 n. 104)	< o = 35.000	euro 1.000,00

3. Modalità di presentazione ed erogazione da parte del sostituto d'imposta.

La richiesta dell'erogazione del beneficio, redatta su modello approvato dall'Agenzia delle entrate, può essere effettuata:

- direttamente al sostituto d'imposta presso il quale il richiedente presta attività di lavoro dipendente o assimilato;
- direttamente all'ente pensionistico nel caso in cui si è titolari di pensione;
- tramite un intermediario abilitato che provvederà a presentare la richiesta al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico, o all'Agenzia delle Entrate osservando le disposizioni e le indicazioni di prossima approvazione.

La richiesta al sostituto d'imposta deve essere presentata:

- entro il 28 febbraio 2009, qualora si richieda il beneficio sulla base del n° di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al periodo d'imposta 2007;
- entro il 31 marzo 2009, qualora si richieda il beneficio sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al periodo d'imposta 2008.

STUDIO ANTONELLI

I sostituti dovranno provvedere a trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate, in via telematica, in relazione alle richieste ricevute, dando comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione entro il 30 aprile 2009, se la richiesta è stata presentata entro il 28 febbraio 2009 ovvero entro il 30 giugno 2009, se la richiesta è stata presentata entro il 31 marzo 2009.

I sostituti sono, in entrambi i casi, tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D. L. 185/2008, il bonus dovrà essere erogato dal sostituto d'imposta presso i quali i soggetti prestano l'attività lavorativa secondo l'ordine di presentazione delle richieste nel limite del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di:

- febbraio 2009 qualora il beneficio sulla base del n° di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al periodo d'imposta 2007;
- aprile 2009 qualora il beneficio sulla base del n° di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al periodo d'imposta 2008.

Nel caso di presentazione della richiesta di bonus ad enti pensionistici, i termini di erogazione del beneficio di cui al precedente capoverso sono prorogati di un mese. In tal caso, il beneficio verrà erogato, rispettivamente entro il mese di marzo 2009 e maggio 2009.

Sulla base della formulazione della norma, si deve ritenere che, salvo diversa indicazione dell'Agenzia delle entrate, in relazione alle attribuzioni di bonus da effettuarsi entro febbraio 2009, potranno essere utilizzate le ritenute ed i contributi relativi al mese di gennaio 2009 con esclusione quindi delle ritenute disponibili in febbraio ma riferite alle retribuzioni relative al 2008 corrisposte nei primi 12 giorni di gennaio 2009.

L'importo erogato, che sarà recuperato dai sostituti d'imposta mediante compensazione in F24 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, dovrà essere indicato nel modello 770 e non concorrerà alla formazione del limite di cui all'art. 25 del D.Lgs n. 241/1997 che fissa in euro 258.228,45 il limite massimo dei crediti d'imposta compensabili.

I sostituti di imposta trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate in via telematica le richieste di bonus ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione entro il:

- 30 aprile 2009 qualora il beneficio sulla base del n° di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al periodo d'imposta 2007;
- 30 giugno 2009 qualora il beneficio sulla base del n° di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al periodo d'imposta 2008.

4. Modalità di presentazione ed erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

In tutti i casi in cui il beneficio non viene erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite intermediari abilitati.

STUDIO ANTONELLI

Il modello appositamente previsto dovrà essere utilizzato:

- da tutti i soggetti che intendono richiedere il beneficio in relazione ai componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
- dai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono richiedere il beneficio in relazione ai componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi dovranno richiedere il beneficio con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008.

La richiesta deve essere presentata telematicamente direttamente o tramite intermediari abilitati entro il:

- **31 marzo 2009**, qualora il beneficio sulla base del n° di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al periodo d'imposta 2007;
- **30 giugno 2009**, qualora il beneficio sulla base del n° di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al periodo d'imposta 2008.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

Alessandro Antonelli

Allegati: n. 2